



Associazione Volontari Protezione Civile
TERRE DEI GONZAGA
E.T.S.

Via Ugo Roncada n.41 46021 loc. Borgofranco sul Po, Borgocarbonara (MN)

Cel [h24]: 366.334.3472

Email: avpcterredeigonzaga@gmail.com

Pec: pec@pec.avpcterredeigonzaga.it

Web: www.avpcterredeigonzaga.it

Codice Fiscale: 93024330206

DPC/VRE n°84132-D 531 del 08/07/96 - RL/MN n°3906 del 24/09/97

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 41 del 08.11.2022

Il giorno 08 novembre 2022, alle ore 20.30, presso la sala Pertini in piazza Gramsci 3 Pieve di Coriano, Borgo Mantovano, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Associazione Volontari Protezione Civile Terre dei Gonzaga" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 26 soci su un totale di n. 48 soci iscritti

Presiede l'Assemblea il sig. Vallerini Nicola, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.na Bombonati Martina, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 28 luglio 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di traslazione nel Registro Unico. Tale termine è stato poi sospeso fino al 15 settembre per effetto dell'art. 25bis del Decreto Legge 73/2022 approvato in sede di conversione in Legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche resesi necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

Vallerini Nicola
Bombonati Martina





Associazione Volontari Protezione Civile
TERRE DEI GONZAGA
E.T.S.

Via Ugo Roncada n.41 46021 loc. Borgofranco sul Po, Borgocarbonara (MN)

Cel [h24]: 366.334.3472

Email: avpcterredeigonzaga@gmail.com

Pec: pec@pec.avpcterredeigonzaga.it

Web: www.avpcterredeigonzaga.it

Codice Fiscale: 93024330206

DPC/VRE n°84132-D 531 del 08/07/96 - RL/MN n°3906 del 24/09/97

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 26, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario M. L. R. L. E.

Il Presidente V. R. N. C. A.



Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPA

Atto registrato il 9 DIC 2022, N. 645

Serie 3 con esatti € ZERO

ESENTE ex art. 82, D. Lgs. 117/2017

Riccardo Corradini
Ricevuto sul delegato del Direttore Provinciale
Corradini R. G.



[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del codice civile e della normativa vigente l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TERRE DEI GONZAGA - ODV" in forma abbreviata "AVPC TERRE DEI GONZAGA - ODV". In seguito anche citata semplicemente come Associazione.

L'associazione ha sede legale in Borgocarbonara (MN) alla Via U. Roncada, n. 41, Borgofranco sul Po.

A seguito della piena operatività del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore e dell'istituzione operativa del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente quella di "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TERRE DEI GONZAGA ETS ODV" in forma abbreviata "AVPC TERRE DEI GONZAGA ETS ODV".

Art. 2 - Scopi dell'associazione

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione persegue finalità attinenti alla tutela della sicurezza e dell'incolumità della cittadinanza.

Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere y) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione, nello specifico, intende:

- a) contribuire alla tutela della sicurezza e incolumità della comunità mediante attività di informazione e di educazione dei cittadini sui rischi naturali e tecnici l'auto protezione e il primo soccorso;
- b) promuovere corsi di formazione in collaborazione con gli altri enti preposti e competenti in materia di protezione civile CRI, V.V.F.F., AIPO Prefettura, ecc.) comprese anche altre associazioni di volontariato competenti nel settore specifico di intervento, atti alla istruzione, formazione e addestramento dei propri associati affinché siano volontari professionalmente addestrati per interventi in casi di emergenza;
- c) promuovere l'iscrizione dell'Associazione e dei volontari ai Registri e Albi previsti dalla normativa vigente, al fine di rientrare tra i soggetti titolari, per preparazione, competenza e professionalità, ad essere attivati per l'intervento nelle situazioni di emergenza;
- d) promuovere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione ed informazione alle Comunità del territorio di operatività dell'Associazione, ai Comuni convenzionati, agli Enti Pubblici territoriali ed a tutti gli Enti in genere che

K. Nica
M. L. Lti



[The main body of the page contains a large, faint, diagonal line, possibly a watermark or a scanning artifact.]

ne faranno richiesta, dei potenziali rischi (idrogeologico, sismico, di incendio ecc.) presenti nella zona e della loro gestione e delle opportune precauzioni;

e) collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, i Sindaci ed i Comuni convenzionati al fine del costante aggiornamento del piano comunale di protezione civile;

f) partecipare attivamente alle attività di soccorso in occasione di eventi catastrofici dovuti a calamità naturali o a fatto dell'uomo sia in ambito locale sia nazionale;

g) promuovere la cultura del Volontariato di Protezione Civile nelle scuole e nella Comunità in cui l'Associazione opera;

h) collaborare con le altre Organizzazioni di volontariato che si occupano di soccorso ai cittadini nell'attività, di informazione, prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza;

i) di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia;

j) di tutela dell'ambiente e di protezione degli animali, nell'ambito degli interventi di protezione civile;

k) di organizzazione, tramite radio o altrimenti, delle attività inerenti i punti precedenti in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità;

l) di partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita.

L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, rivolge la propria attività prevalentemente a soggetti terzi non soci.

L'Associazione vive grazie alla volontaria partecipazione attiva degli associati e si autofinanzia attraverso varie forme e nei modi consentiti dalla legge.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali e non citate dalla normativa sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione è una associazione di volontariato di Protezione Civile con fini solidaristici e apolitica e senza fini speculativi o di lucro.

Agli associati è espressamente vietata, negli spazi della sede, ogni propaganda estranea agli obiettivi dell'associazione.

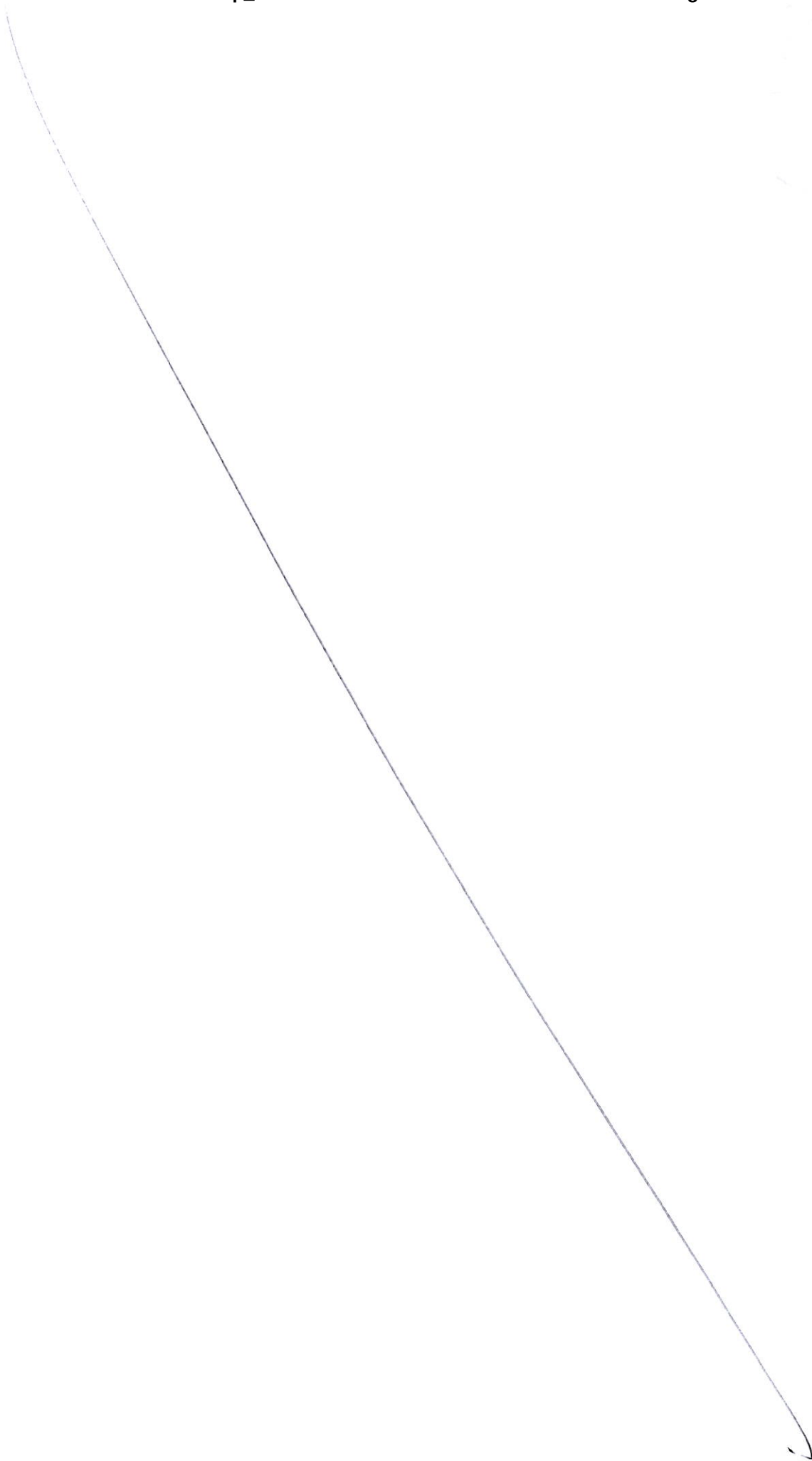
L'associazione intende perseguire i propri obiettivi mediante le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

a) incontri periodici per i soci nella propria sede;

b) l'organizzazione di conferenze e dibattiti attinenti alla Protezione Civile, ai rischi presenti nel Territorio di competenza, al soccorso e alla gestione delle emergenze;

V. Re N. A.

M. L. B. L. t. n.



- c) l'allacciamento di rapporti con altre associazioni di Protezione Civile, associazioni che abbiano come scopo il soccorso e di volontariato in generale;
- d) la creazione e il mantenimento di rapporti con gli enti Pubblici Territoriali e i loro rappresentati;
- e) lo stimolare la pubblicazione di articoli e opuscoli che illustrino l'attività delle Associazioni di Protezione Civile e i corsi di formazione e addestramento seguiti dai soci;
- f) gli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuno adottare nel rispetto delle finalità dell'associazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti). L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e abbiano i requisiti indicati dalla normativa senza distinzione di sesso, d'età, di razza, di pensiero, di religione, di cultura e di professione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal presente statuto.

Soci dell'associazione:

Volontari operativi: sono le Persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, si attivano concretamente per la realizzazione delle varie attività promosse dall'associazione: addestramento, formazione, attività in caso di emergenze, attività richieste dalle convenzioni stipulate dall'Associazione;

Volontari non operativi: sono le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, pur non potendo partecipare attivamente alle "missioni" perché non addestrati, desiderano comunque farne parte per contribuire al raggiungimento degli scopi associativi.

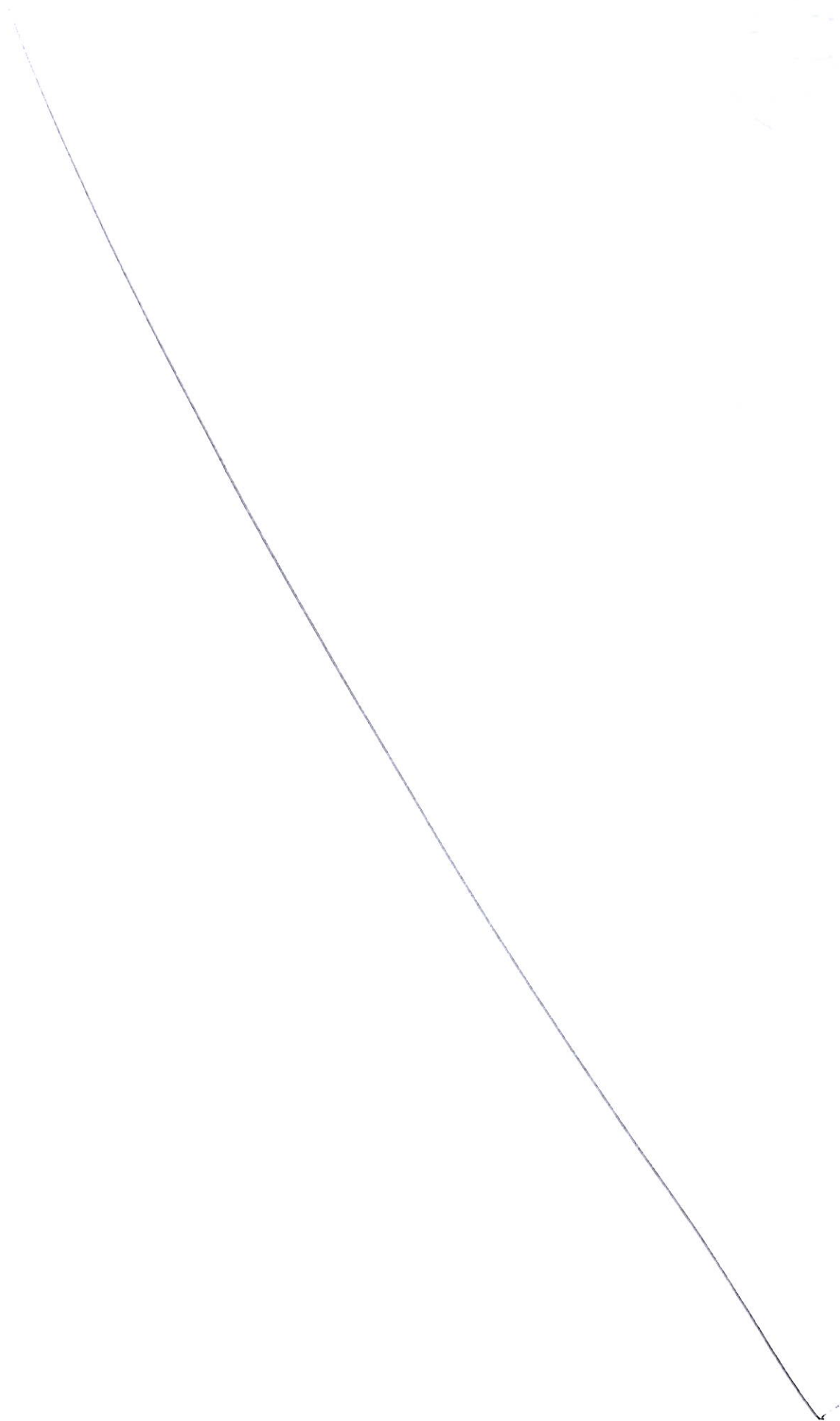
L'associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Ammissione dei soci, diritti e obblighi

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo deve deliberare l'ammissione o il diniego

V.M. N.A

M.L. B.Lt



entro 60 giorni da ricevimento della domanda.

In base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'aspirante volontario la cui domanda di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio direttivo può investire della questione l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego. L'Assemblea, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva. In caso di annullamento della decisione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea impone al Presidente di iscrivere l'aspirante socio nel libro soci ammettendolo all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e della normativa vigente.

Ogni socio ha l'obbligo di pagare le quote sociali nell'ammontare stabilito ogni anno, per l'esercizio successivo, dall'Assemblea. Il versamento deve essere eseguito entro il 31 [trentuno] gennaio di ogni anno in un'unica soluzione. La quota associativa è intrasmissibile.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e della normativa vigente.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) recesso volontario da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno: il recesso ha effetto dalla data di chiusura, dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
- b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche;
- c) per morosità o per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- d) esclusione deliberata, con votazione segreta, dopo aver sentito il socio, dal Consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

La decisione del Consiglio direttivo può essere impugnata dal socio innanzi all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

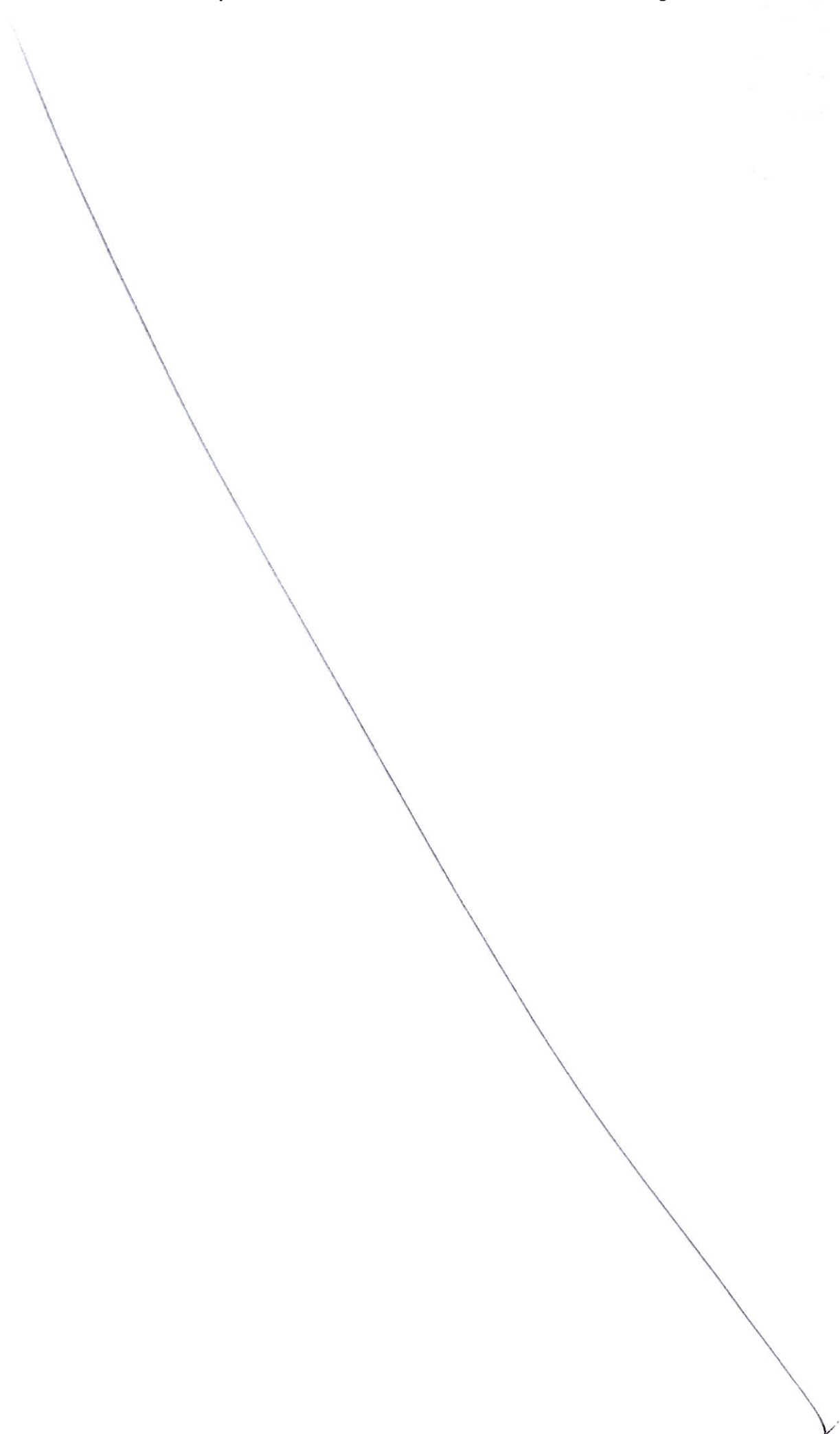
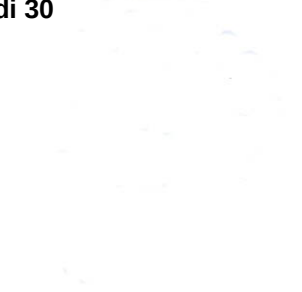
L'Assemblea ratifica o annulla, a maggioranza semplice, la decisione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e eventualmente approvata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- a) danneggi materialmente e moralmente l'associazione;
- b) si renda colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

V. M. N. A

M. L. B. L. t.



- c) che non ha cura della dotazione personale e dell'attrezzatura dell'Associazione;
- d) che utilizza in modo improprio i mezzi, segnali, simboli o altri strumenti o insegne che possano comunque identificare l'Associazione;
- e) che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione del socio deve essergli comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I soci, receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

I soci receduti e/o esclusi hanno l'obbligo di restituire tutta la dotazione e/o i mezzi in loro possesso e tutto il materiale che potrà in qualche modo identificarli come facenti parte dell'associazione.

Qualora il socio escluso e/o receduto non possa restituire il materiale lui assegnato in dotazione, dovrà rifondere all'Associazione il valore, pari al costo al momento dell'esclusione e/o recesso, del materiale perso o danneggiato o ricomprarlo uguale a proprie spese.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività sociali;
- b) di frequentare liberamente la sede sociale durante gli incontri periodici, nel rispetto degli appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci;
- c) di invitare agli incontri dell'Associazione propri conoscenti e amici interessati all'attività di Protezione Civile, dei quali si rendono garanti;
- d) all'elettorato attivo e passivo alle Cariche sociali;
- e) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto;
- f) di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- g) di voto.

Tutti i soci hanno l'obbligo:

- a) di essere continuamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione attiva agli interventi operativi;
- b) di essere disponibili salvo gravi e giustificati impedimenti per la partecipazione alle altre attività dell'associazione, specificatamente riguardanti il settore di competenza;
- c) di partecipare all'addestramento e aggiornamento tecnico e personale continuo, al fine di assicurare la migliore efficienza del proprio servizio;
- d) assicurare con ogni mezzo idoneo la loro costante reperibilità.

V. K. - Nicola

M. L. B. L.

[The page contains a large, faint, diagonal line across the center, likely a scanning artifact or a placeholder for a signature.]

Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività da questa promosse sono rese a titolo gratuito. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e secondo quanto disposto dai regolamenti interni relativi ai rimborsi spese.

L'associazione può assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 - Sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori non soci, tutte le persone che, condividendone gli ideali danno un loro contributo di esperienza operativa e/o economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati e a partecipare alle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi sociali

L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

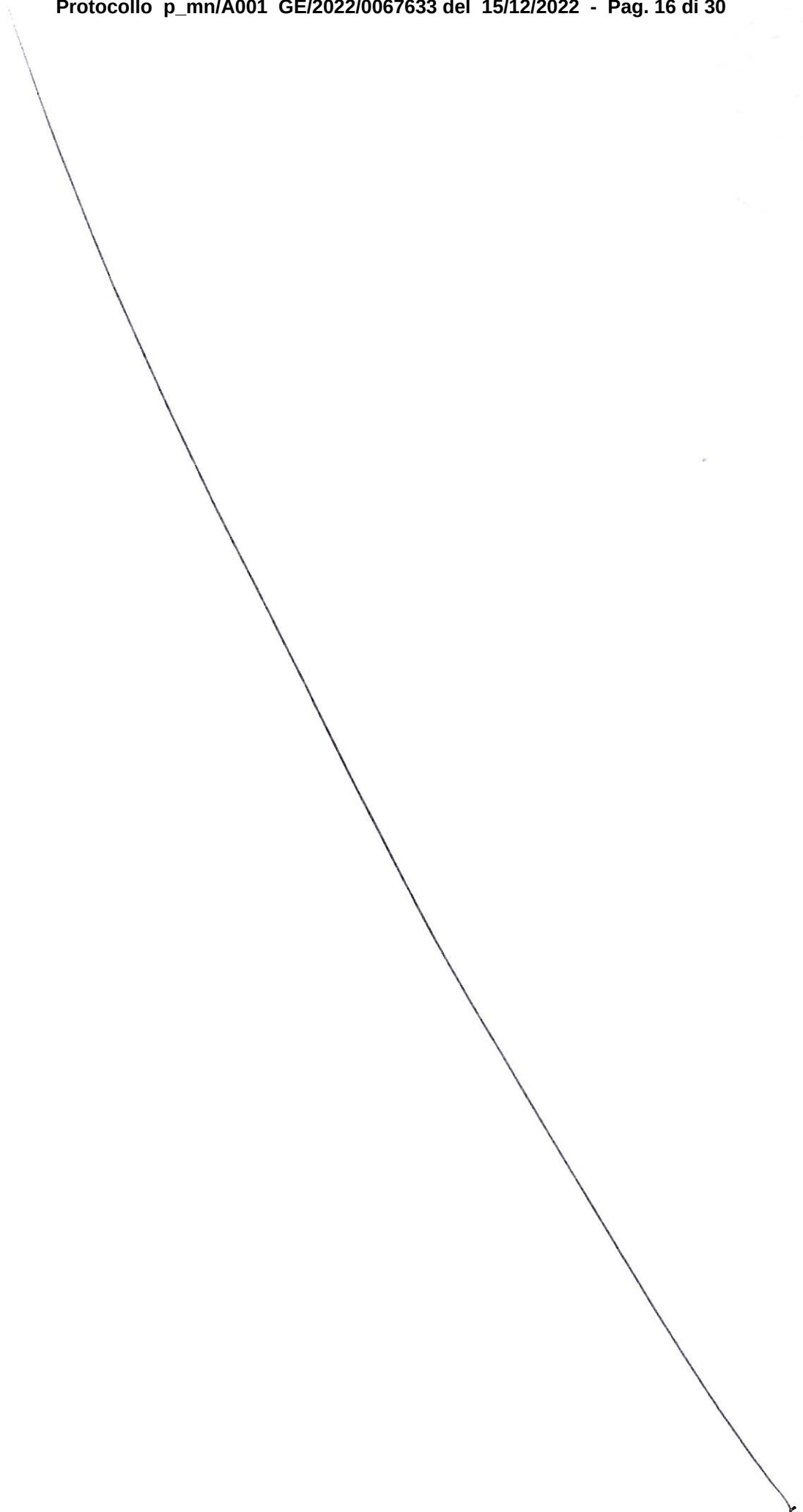
- a) dalle Quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- c) dai proventi delle convenzioni stipulate;
- d) da iniziative attuate o promosse tramite l'associazione;
- e) dai contributi ricevuti;
- f) dai contributi dei sostenitori;
- g) da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Vice Nica

ML DLT



Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Non è possibile ricoprire contemporaneamente più di una carica sociale. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Le cariche sociali hanno una durata di 3 (tre) anni; i componenti degli organi sociali possono essere rieletti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio direttiva sia in via ordinaria che in via straordinaria hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota.

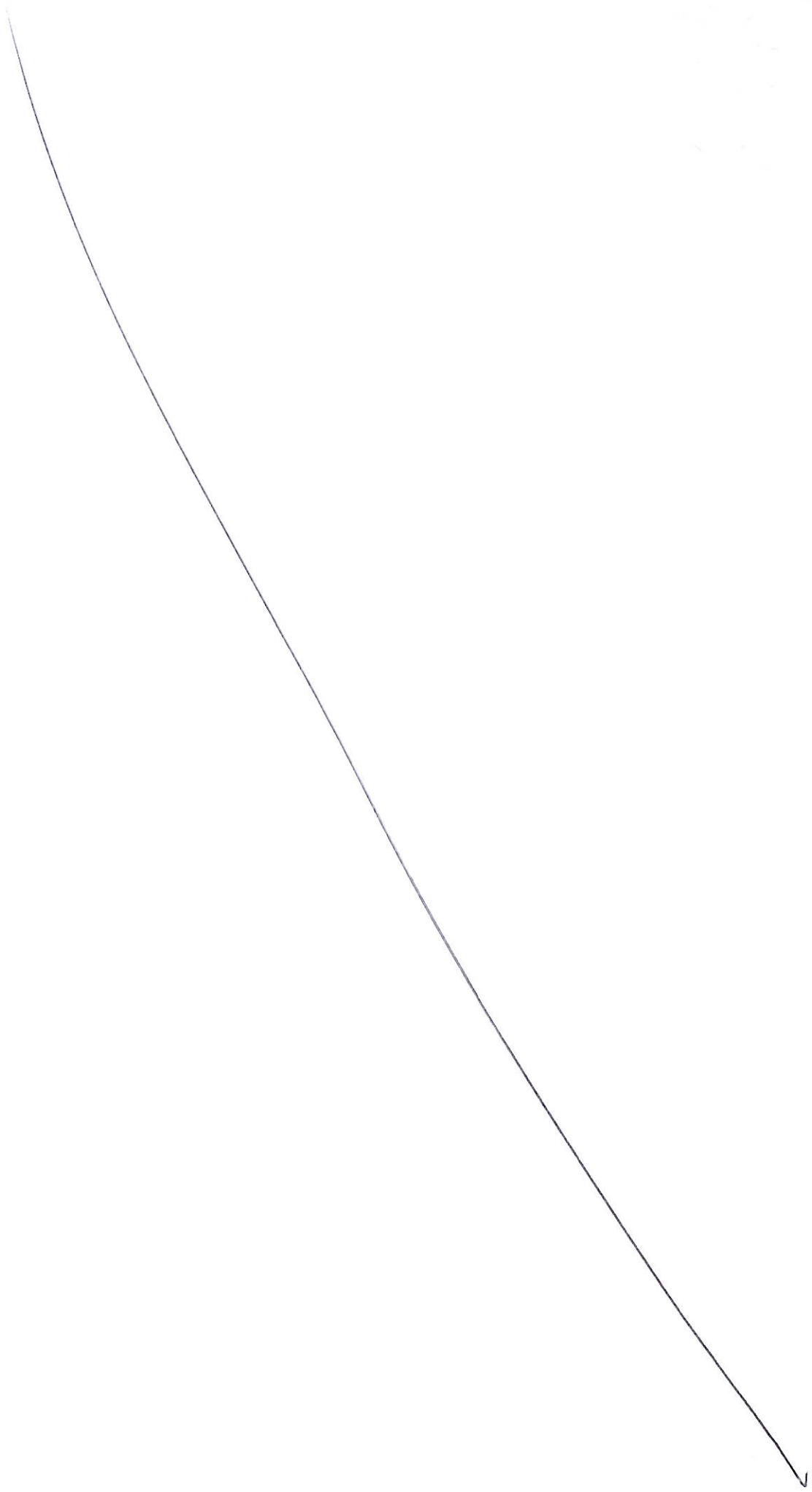
L'assemblea è convocata mediante avviso da inviare o consegnare brevi mano a tutti i soci, oppure mediante messaggio, chat o sms o comunque altro sistema idoneo che attesti l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del socio, e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e la sede dove si tiene la riunione.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sul bilancio sociale sia consuntivo sia preventivo e sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- b) deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
- e) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) approvare l'importo della quota sociale annuale proposta dal Consiglio direttivo;
- h) decidere in ultima istanza sull'ammissione di aspiranti soci e sull'esclusione dei soci;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

V. Mico A

M. L. B. L. ti



Spetta all'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) sulla nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori;
- d) sulla devoluzione del patrimonio sociale al momento dello scioglimento dell'associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione, una volta trascorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario. Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

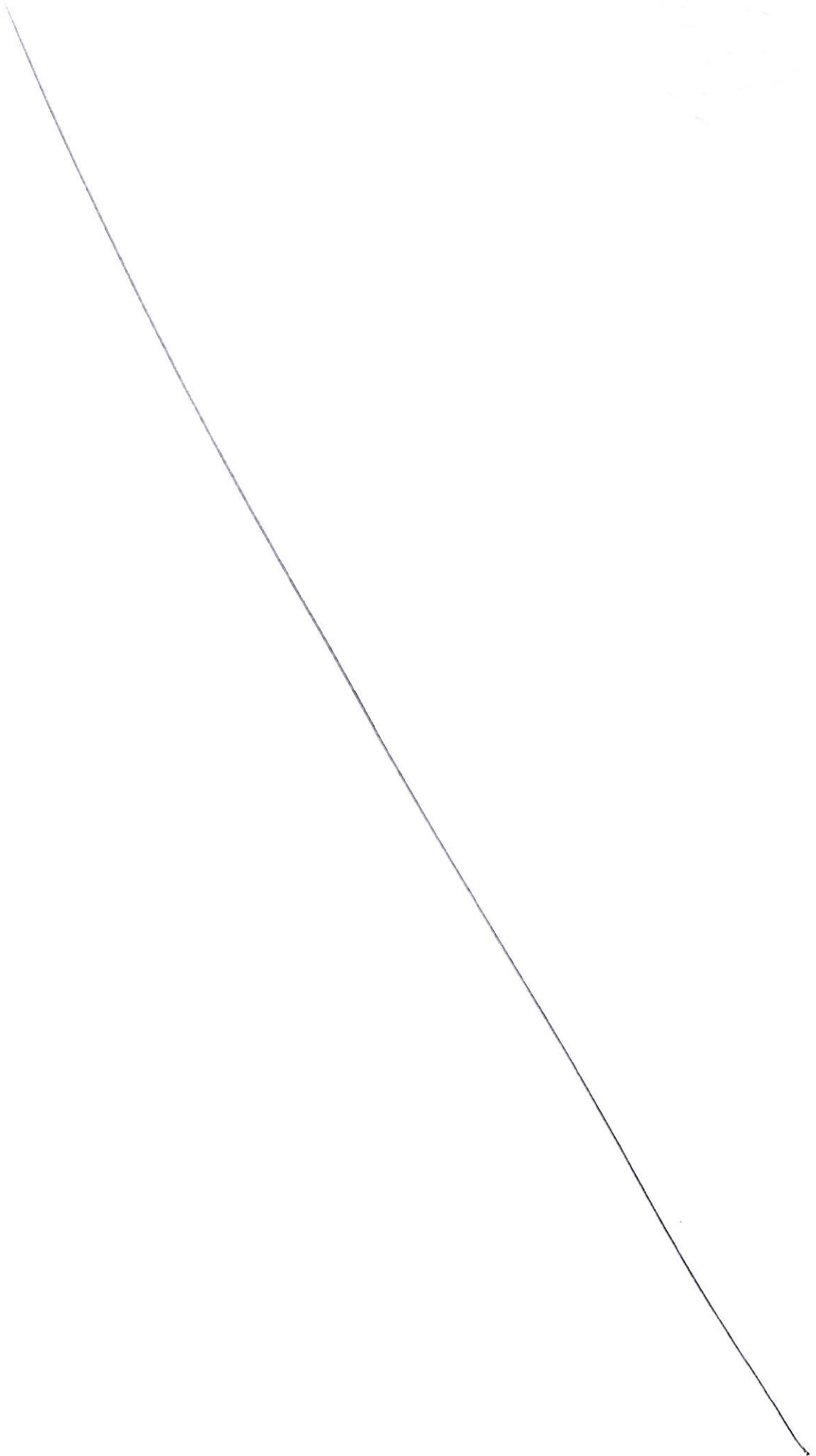
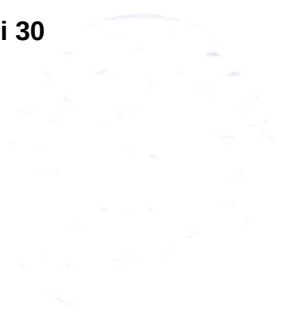
Il segretario dell'assemblea avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono detenere deleghe.

V. M. N. M. G. H.

M. L. B. L. L.



Art. 12 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 7 (sette) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, con votazione segreta. Entro 15 (quindici) giorni dalla nomina gli eletti a costituire il Consiglio direttivo dovranno riunirsi su convocazione del consigliere eletto più anziano d'età nomineranno fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegneranno eventuali altri incarichi ai membri restanti.

Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale per il raggiungimento degli scopi associativi eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri.

Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e a uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore a un consigliere o ad altra persona.

Il Consiglio direttivo di norma viene convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare ovvero dai due terzi dei suoi componenti, oppure dal Collegio dei Revisori dei conti, mediante avviso da inviare ai suoi membri e ai revisori del conto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti il Consiglio direttivo, i posti vacanti saranno occupati dai primi non eletti alle ultime elezioni svolte in assemblea. In caso di dimissioni o perdita del Presidente si procede all'integrazione del Consiglio direttivo come soprascritto e alla nomina di un nuovo Presidente; in tal caso, assumerà la carica di Presidente il Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

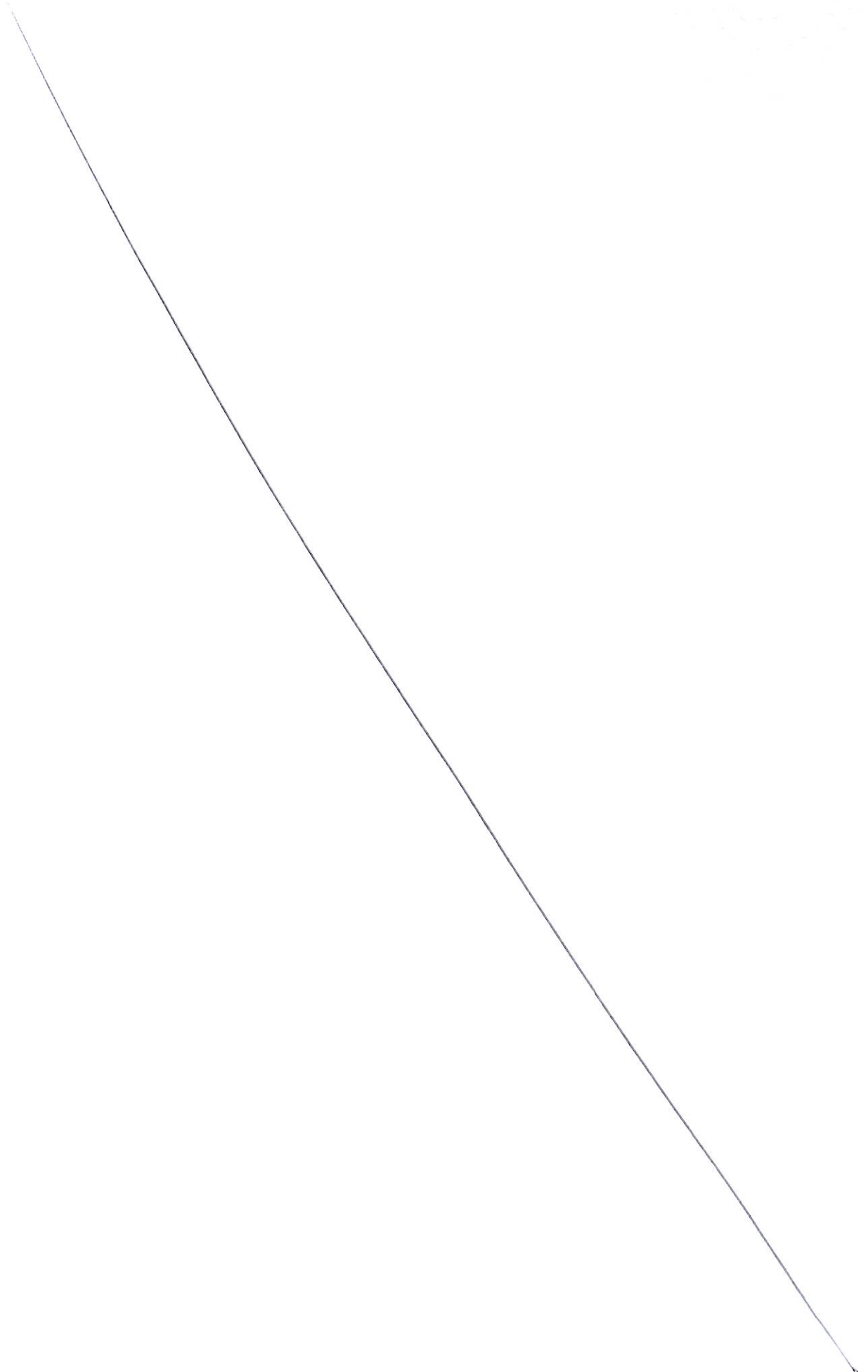
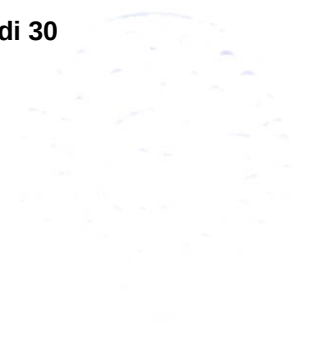
Il consigliere decade dalla carica qualora sia assente ingiustificato per cinque volte, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio direttivo, regolarmente convocate.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 13 - Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spetta;

V. M. Nicoletti
M. L. B. L. ti



- a) la gestione dell'associazione;
- b) l'attuazione delle delibere dell'assemblea
- c) deliberare sull'ammissione dei soci.
- d) convocare l'assemblea;
- e) proporre l'importo delle quote associative;
- f) predisporre lo schema di bilancio sociale e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- g) nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione;
- i) far rispettare da parte di tutti i soci il presente statuto;
- j) ricercare gli strumenti e le iniziative più efficaci per incrementare le attività dell'associazione;
- k) garantire il buon andamento amministrativo, economico e morale dell'associazione;
- l) garantire il buon andamento e la regolare organizzazione delle attività di addestramento e formazione dei volontari;
- m) attuare tutte le decisioni necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 14 - Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'associazione.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, vigila sull'attuazione delle sue deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi, dirige la corrispondenza e disbriga gli affari d'ordine. A cura del Presidente vengono redatti i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, da trascrivere negli appositi registri. In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce il vice Presidente, ma i suoi atti devono essere ratificati dal Presidente o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Il segretario

Il Segretario collabora con il presidente alla formazione dell'ordine del giorno del consiglio direttivo e delle assemblee, dei programmi attuativi per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo quando presente, ne cura la fascicolazione e la corretta tenuta dei relativi libri, invia ai soci e ai consiglieri le relative convocazioni per le riunioni di assemblea e di Consiglio direttivo. Tiene a disposizione dei soci i libri dei verbali all'indie questi ne possano prendere visione.

V. M. M. M.

M. L. B. L. t.



[The page content is crossed out by a large diagonal line.]

Cura la corrispondenza in entrata e in uscita dall'associazione la sua archiviazione e conservazione presso la sede sociale.

Art. 16 - Il tesoriere

Il Tesoriere, che può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi membri, tiene la contabilità dell'Associazione, redige i bilanci, affianca e supporta il Collegio dei Revisori durante le loro riunioni. Qualora l'Associazione sia assistita da un consulente fiscale professionista, è compito del tesoriere mantenere i contatti con il ridetto studio professionale, fornire tutta la documentazione utile per gli adempimenti fiscali e dare supporto allo studio professionale per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci con votazione segreta; i membri restano in carica 3 (tre) anni.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste per legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei Revisori.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio sociale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale delle riunioni effettuate e ne cura l'archiviazione e la conservazione presso la sede sociale.

V. M. N. A.

M. L. B. L. T.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi tra



[The main body of the document is crossed out with a large diagonal line.]

i quali viene nominato un Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci con votazione segreta; i membri restano in carica 3 anni.

La carica di Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Il Collegio del Probiviri ha il compito di fornire un giudizio inappellabile su qualsiasi controversia di carattere sociale interno che sorgesse:

- a) tra i soci ordinari;
- b) tra i soci ordinari e il Consiglio direttivo con esclusione di quelleriguardanti morosità dei soci;
- c) tra i componenti il Consiglio direttivo per l'ammissione o l'espulsione di soci;
- d) tra il Consiglio direttivo e i Revisori dei Conti.

La decisione deve essere presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio: il loro lodo arbitrale è inappellabile.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto finanziario con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora la legge lo consenta, sarà possibile sostituire il bilancio summenzionato da un rendiconto economico finanziario.

Il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 20 - Libri dell'associazione

L'associazione, oltre alla tenuta dei libri fiscali prescritti dalla legge, dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o

V. Me-Nicob

M. I. B. L. t.



[The main body of the page contains a large, faint, diagonal line, likely a placeholder for a signature or a redacted area.]

dallo statuto.

Ciascun socio ha diritto a consultare I libri contabili e sociali previa richiesta scritta, anche mediante semplice messaggio di posta elettronica, indirizzata al Segretario il quale dovrà provvedere nei successivi 10 giorni.

Art. 21 - Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei tre quarti dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina, con l'eventuale Regolamento interno e con la Legge Italiana.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



